



# CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (CG)

## INDICE

1. Validità .....	1
2. Conclusione del contratto .....	2
3. Gruppi .....	2
4. Garanzia di qualità .....	2
5. Collaborazione dell'ospite .....	3
6. Assicurazione .....	3
7. Cambiamento del programma .....	4
8. Cancellazione .....	5
9. Annullazione .....	5
10. Interruzione / giorno di riposo .....	6
11. Remunerazione .....	6
12. Materiale .....	8
13. Diritto applicabile / foro competente .....	9

---

## 1. VALIDITÀ

- 1.1 Le presenti CG si applicano ai rapporti contrattuali tra un ospite e un fornitore di servizi. I fornitori di servizi ai sensi delle presenti CG sono (sia femminile che maschile)
- Guide alpine
  - Aspiranti guide alpine
  - Accompagnatori di escursionismo
  - Maestri di arrampicata
  - Aziende che offrono attività sportive guidate in montagna
- 1.2 Le presenti CG si applicano solo se ciò è stato concordato dalle parti contraenti. A tal fine è sufficiente un riferimento alle CG da parte del fornitore di servizi, sia a voce che per iscritto (via e-mail, SMS o simili) o sul sito web.
- 1.3 Le CG si applicano solo in via sussidiaria; le disposizioni imperative della Legge federale sui viaggi tutto compreso (RS 944.3) e del Codice delle obbligazioni (RS 220) e i singoli accordi tra il fornitore di servizi e l'ospite hanno la precedenza sulle CG.

## **2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

- 2.1 Il contratto si definisce concluso nel momento in cui l'ospite e il fornitore di servizi hanno espresso reciprocamente l'intenzione di intraprendere un'attività alpinistica su base guidata in un determinato momento.
- 2.2 Il contratto può essere concluso verbalmente o per iscritto (e-mail, SMS, modulo online, lettera, ecc.).
- 2.3 Se il fornitore di servizi emette una conferma d'ordine scritta dopo la conclusione verbale del contratto, il suo contenuto è vincolante per entrambe le parti se l'ospite non si oppone entro tre giorni dal ricevimento della conferma d'ordine.
- 2.4 Entrambe le parti possono richiedere la stipula del contratto per iscritto. A tal fine è sufficiente uno scambio di e-mail o di SMS. Una lettera con firma autografa è necessaria solo se espressamente richiesta da una delle parti.

## **3. GRUPPI**

- 3.1 Se un fornitore di servizi offre un'attività per un gruppo aperto di persone, non c'è diritto di partecipazione se il numero massimo di partecipanti è già stato raggiunto.
- 3.2 Nel caso di un'attività in un gruppo aperto, gli iscritti hanno diritto a partecipare solo se viene raggiunto il numero minimo di partecipanti specificato.
- 3.3 Se il numero minimo di partecipanti non viene raggiunto entro il termine di iscrizione, il fornitore di servizi informerà immediatamente gli iscritti che l'attività non avrà luogo. Non è dovuto alcun risarcimento da nessuna delle due parti. In alternativa, il fornitore di servizi può offrire di organizzare l'attività a un prezzo superiore. In questo caso, l'attività deve essere svolta al prezzo più alto se tutti gli iscritti sono d'accordo.

## **4. GARANZIA DI QUALITÀ**

### **4.1 Garanzia di qualità da parte della scuola di sport di montagna**

- 4.11 La scuola di sport di montagna garantisce di impiegare solo persone qualificate per l'attività prevista ai sensi della legge concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (RiskG, SR 935.91) e della relativa ordinanza (RiskV, SR 935.911) e in possesso della relativa licenza.

### **4.2 Garanzia di qualità da parte della persona che conduce l'attività sportiva in montagna**

- 4.21 La persona che conduce l'attività sportiva in montagna è tenuta ad adempiere ai suoi doveri di guida con diligenza, in conformità agli standard tecnici alpini attualmente in vigore. Tuttavia, essa non può garantire la sicurezza assoluta. Gli sport di montagna comportano un rischio residuo. La guida deve informare gli ospiti di questo rischio residuo.

- 4.22 La persona che conduce l'attività sportiva in montagna garantisce di essere qualificato per l'attività prevista e di essere in possesso della relativa licenza RiskG.
- 4.23 La persona che conduce l'attività sportiva in montagna garantisce di coinvolgere solo altre persone qualificate per l'attività prevista e in possesso della corrispondente licenza RiskG.
- 4.24 Le aspiranti guide alpine devono informare i loro ospiti del loro status al momento della stipula del contratto,. Essi garantiscono che durante le loro attività si atterranno alle regole del RiskV e ai requisiti del regolamento sulla formazione delle guide alpine.

## **5. COLLABORAZIONE DELL'OSPITE**

### **5.1 Responsabilità personale**

L'ospite si assume la responsabilità personale in base alle proprie conoscenze e capacità.

### **5.2 Accettazione del rischio residuo**

L'ospite accetta il rischio residuo insito negli sport di montagna, che esiste anche in caso di lavoro di guida accurato del fornitore di servizi.

### **5.3 Informazioni**

5.31 L'ospite è tenuto a informare il fornitore di servizi su tutti gli aspetti rilevanti per la realizzazione sicura e riuscita dell'attività prevista. Ciò vale in particolare per le competenze tecniche alpine, la forma fisica ed eventuali problemi di salute.

5.32 Se il fornitore di servizi ha offerto una descrizione dettagliata dei requisiti, gli ospiti hanno l'obbligo di verificare con attenzione che questi siano soddisfatti. Sono inoltre tenuti a informare tempestivamente il fornitore di servizi di eventuali aspetti problematici.

### **5.4 Direttive relative alla sicurezza**

Durante l'attività alpinistica, l'ospite è tenuto a seguire rigorosamente le istruzioni di sicurezza della guida. È inoltre tenuto a collaborare in base alle proprie capacità tecniche alpine e fisiche.

## **6. ASSICURAZIONE**

### **6.1 Responsabilità civile**

6.11 La Scuola di sport di montagna dispone di un'assicurazione di responsabilità civile con una copertura di almeno 5 milioni di franchi per sinistro.

6.12 La persona che conduce l'attività sportiva in montagna dispone dell'assicurazione di responsabilità civile professionale prevista dalla legge, con una copertura di almeno 5 milioni di franchi svizzeri per sinistro.

6.13 Su richiesta dell'ospite, il fornitore di servizi deve fornire la prova della propria assicurazione di responsabilità civile.

6.14 Si raccomanda all'ospite di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile che copra anche le attività alpinistiche.

## 6.2 **Costi di annullamento**

Si consiglia agli ospiti di stipulare un'assicurazione contro l'annullamento.

## 6.3 **Malattia e infortuni**

6.31 L'ospite è responsabile della stipula di un'adeguata assicurazione malattia e contro gli infortuni, che comprenda anche i costi di ricerca, salvataggio e rimpatrio.

6.32 Si raccomanda all'ospite di diventare membro di un'organizzazione svizzera di soccorso aereo (Rega, Air-Glaciers, Air Zermatt).

## 7. **CAMBIAMENTO DEL PROGRAMMA**

### 7.1 **Attività di sostituzione**

7.11 Se l'escursione concordata è impossibile (meteo, condizioni, ecc.), il fornitore di servizi ha il diritto e l'obbligo di offrire all'ospite un'escursione sostitutiva o un'attività alpinistica alternativa per il periodo concordato.

7.12 Se l'ospite accetta l'escursione sostitutiva o l'attività alternativa, il fornitore di servizi ha il diritto di eseguire l'escursione sostitutiva o l'attività alternativa al prezzo originariamente concordato.

7.13 Se l'ospite rifiuta l'escursione o l'attività alternative offerte, il fornitore di servizi può fare una cancellazione ai sensi della clausola 8.12 o un'annullazione ai sensi della clausola 9.13.

### 7.2 **Zona di escursione alternativa / luogo di corso alternativo**

7.21 Se la zona di escursione concordata o il luogo del corso concordato non sono accessibili o non sono adatti (meteo, condizioni, alloggio al completo, ecc.), il fornitore di servizi ha il diritto e l'obbligo di offrire all'ospite una zona di escursione alternative o un luogo del corso alternativo per il periodo concordato.

7.22 Se l'ospite è d'accordo con la zona di escursione o il luogo del corso alternativi, il fornitore di servizi ha il diritto di svolgere l'attività al prezzo originariamente concordato. Eventuali costi di annullamento in relazione alla zona di escursione alternativa o al luogo del corso originariamente previsti sono a carico dell'ospite.

7.23 Se l'ospite rifiuta la zona di escursione alternativa o il luogo del corso alternativo, il fornitore di servizi può effettuare una cancellazione ai sensi della clausola 8.12 o un'annullazione ai sensi della clausola 9.13.

## **8. CANCELLAZIONE**

### **8.1 Cancellazione da parte del fornitore di servizi**

8.11 Se il fornitore di servizi deve cancellare un'attività concordata prima del suo inizio per un motivo che rientra nella sua sfera di rischio personale (ad es. malattia, infortunio, eventi familiari), non è dovuto alcun indennizzo da nessuna delle parti.

8.12 Se il fornitore di servizi deve cancellare un'attività concordata per un motivo che non rientra nella sua sfera di rischio personale (ad es. maltempo, condizioni sfavorevoli in montagna, interruzione dei collegamenti, pandemia) e l'ospite non accetta la sostituzione offerta (clausole 7.1, 7.2), l'ospite deve il 100% della quota per l'escursione rispettivamente per i giorni di corso concordati. Inoltre, l'ospite dovrà sostenere le spese di annullamento per i mezzi di trasporto prenotati, l'alloggio, ecc.

### **8.2 Cancellazione da parte dell'ospite**

In caso di cancellazione da parte dell'ospite, l'ospite dovrà farsi carico di tutte le spese di annullamento sostenute (trasporto, alloggio, ecc.) e pagare l'onorario come segue:

- 20% dell'onorario in caso di cancellazione da 60 a 31 giorni prima dell'inizio dell'attività concordata;

- 50% dell'onorario in caso di cancellazione da 30 a 15 giorni prima dell'inizio dell'attività concordata;

- 100% dell'onorario in caso di cancellazione a 14 o meno giorni dall'inizio dell'attività concordata.

## **9. ANNULLAZIONE**

### **9.1 Annullazione da parte del fornitore di servizi**

9.11 Se il fornitore di servizi deve annullare un'attività di un giorno già iniziata per motivi di sicurezza (tempo, condizioni, affaticamento eccessivo da parte dell'ospite, ecc.), l'ospite deve l'intero compenso.

9.12 Se il fornitore di servizi deve annullare un'attività di più giorni già iniziata per un motivo che rientra nella sua sfera di rischio personale (ad es. malattia, infortunio, eventi familiari), l'ospite deve il compenso per il lavoro di guida già svolto, altrimenti non è dovuto alcun compenso da nessuna delle due parti. In questo caso, le spese di annullamento per l'alloggio prenotato, i mezzi di trasporto, ecc. sono a carico del fornitore di servizi.

9.13 Se il fornitore di servizi deve annullare un'attività di più giorni già iniziata per un motivo che esula dalla sua sfera di rischio personale (ad es. maltempo, condizioni sfavorevoli in montagna, interruzione dei collegamenti, pandemia) e se l'ospite non accetta la sostituzione offerta (clausole 7.1, 7.2), l'ospite deve il 100% della quota per i giorni di escursione o di corso concordati. Inoltre, l'ospite deve sostenere le spese di annullazione per l'alloggio prenotato, i mezzi di trasporto, ecc.

9.14 Se il fornitore di servizi deve annullare un'attività già iniziata perché l'ospite viola il suo obbligo di informazione o di collaborazione o non rispetta le indicazioni di sicurezza della guida (clausole 5.3, 5.4), l'ospite deve l'intero compenso per i giorni concordati e deve sostenere tutti i costi derivanti dall'annullazione dell'alloggio, dei mezzi di trasporto, ecc.

9.15 Se il fornitore di servizi deve annullare o interrompere un'attività già iniziata per aiutare degli alpinisti in difficoltà, l'ospite deve anche il compenso per il tempo trascorso ad aiutare gli alpinisti terzi.

## 9.2 **Evacuazione**

Se il fornitore di servizi deve lasciare effettuare un'evacuazione per motivi di sicurezza (condizioni meteorologiche avverse, esaurimento dell'ospite, rottura del materiale, ecc.). l'ospite deve sopportare integralmente i costi che ne derivano. Più ospiti devono sopportare i costi in parti uguali.

## 9.3 **Annullazione da parte dell'ospite**

9.31 Se l'ospite annulla un'attività già iniziata, deve al fornitore di servizi l'intera retribuzione per i giorni concordati e deve sostenere tutti i costi derivanti dall'annullamento dell'alloggio, dei mezzi di trasporto, ecc.

## 10. **INTERRUZIONE / GIORNO DI RIPOSO**

### 10.1 **Interruzione da parte del fornitore di servizi**

10.11 In caso di impegni di più giorni, il fornitore di servizi può prevedere un'interruzione di uno o due giorni per motivi che esulano dalla sua personale sfera di rischio (meteo, condizioni, ecc.). L'interruzione viene presa in considerazione solo se vi sono buone probabilità che l'attività concordata possa essere proseguita in seguito.

10.12 Se l'attività concordata viene interrotta, il fornitore di servizi deve, se possibile e ragionevole, offrire una sostituzione (clausole 7.1, 7.2). Se l'ospite non accetta la sostituzione offerta, deve il 100% dell'onorario per i giorni di interruzione. Inoltre, l'ospite dovrà sostenere eventuali spese di annullamento per l'alloggio, i mezzi di trasporto, ecc.

### 10.2 **Interruzione da parte dell'ospite**

Se a un impegno di più giorni viene aggiunto un giorno di riposo su richiesta dell'ospite, quest'ultimo è tenuto a versare l'intera onorario.

## 11. **REMUNERAZIONE**

### 11.1 **Componenti della remunerazione**

11.11 La remunerazione è costituita dall' onorario per il servizio in quanto tale (clausola 11.3), da un'indennità per il tempo di viaggio (clausola 11.4), dai costi accessori (clausola 11.5) ed eventualmente dall'IVA (clausola 11.6).

11.12 Le componenti del compenso possono essere indicate singolarmente o può essere concordato un prezzo forfettario.

## 11.2 **Modalità di pagamento**

- 11.21 Le modalità di pagamento della remunerazione saranno specificate dal fornitore di servizi.
- 11.22 Se il fornitore di servizi non fornisce alcuna specifica, l'ospite deve versare il 50% del compenso totale a titolo di acconto prima dell'attività prevista e il restante 50% entro 10 giorni dalla ricezione della fattura. La fattura può essere emessa per iscritto (e-mail, lettera, ecc.) o verbalmente.
- 11.23 Se l'ospite non effettua il pagamento dell'acconto come concordato o come previsto dalla clausola 11.22, il fornitore di servizi può recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

## 11.3 **Onorario**

### 11.31 Onorario concordato

L'importo dell'onorario corrisponde a quanto concordato dalle parti contraenti per il caso specifico.

### 11.32 Nessun accordo sull' onorario

Se non c'è accordo sull'importo dell' onorario, l'ospite deve al fornitore di servizi un onorario dell'importo abituale per l'attività in questione.

L'onorario abituale si basa sulla tariffa di vetta dell'associazione locale delle guide alpine, se tale tariffa è disponibile e aggiornata (clausola 11.35). In caso contrario, l'onorario abituale si basa sulla tariffa standard per l' onorario giornaliero (clausola 11.33/11.34) o sul prezzo di mercato.

### 11.33 Onorario giornaliero

L'onorario può essere fissato come onorario giornaliero. La durata dell'intero incarico, la lunghezza e la difficoltà delle escursioni, le condizioni nel terreno, il numero di ospiti, le circostanze personali degli ospiti e l'occupazione stagionale del fornitore di servizi hanno solitamente un'influenza sull'importo dell' onorario giornaliero.

### 11.34 Valori indicativi per l'onorario giornaliero

I valori indicativi dell'Associazione Svizzera delle Guide Alpine sono semplici raccomandazioni. Vengono adeguati periodicamente e attualmente corrispondono a quanto segue:

- 700 franchi per i servizi di una guida alpina
- 500 franchi per i servizi di un'accompagnatore di escursionismo
- 590 franchi per i servizi di un maestro di arrampicata

### 11.35 Onorario secondo la tariffa di vetta

Le associazioni di guide alpine locali e regionali hanno talvolta delle cosiddette tariffe di vetta per le escursioni guidate più frequenti nella loro area associativa. Si tratta di semplici raccomandazioni. Se un fornitore di servizi stabilisce il suo onorario in base alla tariffa di vetta, bisogna tenere conto che questa tariffa si riferisce a un singolo ospite e a buone condizioni. La tariffa di vetta deve quindi essere adattata alle circostanze dell'incarico specifico (numero di ospiti, condizioni personali dell'ospite, condizioni della zona, occupazione stagionale del fornitore di servizi).

#### 11.4 **Indennità per il tempo di viaggio**

- 11.41 Il tempo di viaggio si riferisce al tempo impiegato dal fornitore di servizi
- per il viaggio dal luogo di residenza e l'eventuale salita al rifugio il giorno precedente l'attività guidata
  - per l'eventuale discesa dal rifugio e il viaggio di ritorno al luogo di residenza il giorno successivo all'attività guidata.
- 11.42 L'importo dell'indennità per il tempo di viaggio corrisponde a quanto concordato dalle parti contraenti per il caso specifico.
- 11.43 Se non c'è un accordo sulla compensazione del tempo di viaggio, gli ospiti devono al fornitore di servizi gli importi elencati di seguito:
- Per il viaggio e la salita il giorno prima
- 400 franchi se il fornitore di servizi deve lasciare il proprio domicilio prima delle ore 9.00
  - 300 franchi se il fornitore di servizi deve lasciare il suo luogo di residenza tra le 9.00 e le 15.00;
  - 200 CHF se il fornitore di servizi può lasciare il luogo di residenza dopo le 15.00.
- Per la discesa e il rientro a casa il giorno successivo
- 400 franchi se il fornitore di servizi arriva al suo luogo di residenza dopo le 15.00;
  - 300 franchi se il fornitore di servizi raggiunge il suo luogo di residenza tra le 12:00 e le 15:00;
  - 200 franchi se il fornitore di servizi arriva al suo luogo di residenza prima delle 12.00.

#### 11.5 **Costi accessori**

- 11.51 I costi accessori comprendono i costi effettivi sostenuti per il viaggio andata e ritorno, per i trasporti locali (impianti di risalita, autobus, taxi, ecc.), per il pernottamento e la ristorazione (pasti e bevande in alberghi, ristoranti e rifugi, tè in marcia).
- 11.52 Gli ospiti devono sostenere personalmente i propri costi accessori. Devono inoltre risarcire il fornitore di servizi per i costi accessori sostenuti.
- 11.53 Il fornitore di servizi addebiterà 0,70 CHF al chilometro per il viaggio andata e ritorno se viaggia con la propria auto privata. Se si viaggia con i mezzi pubblici, il fornitore di servizi addebiterà il costo di un biglietto di 2a classe con abbonamento a metà prezzo.

#### 11.6 **Imposta sul valore aggiunto**

Se il fornitore di servizi è soggetto all'IVA, l'IVA sarà addebitata in aggiunta all'onorario e all'indennità per il tempo di viaggio.

### 12. **MATERIALE**

#### 12.1 **Materiale del fornitore di servizi**

- 12.11 Il fornitore di servizi dovrà sostenere personalmente i costi del proprio materiale e del materiale comune necessario (corda, rinvii, vite da ghiaccio, ecc.).
- 12.12 Il fornitore di servizi metterà a disposizione il materiale comune necessario in perfette condizioni senza alcun costo supplementare per l'ospite.

## 12.2 **Materiale dell'ospite**

- 12.21 L'ospite dovrà sostenere le spese per il materiale personale necessario.
- 12.22 Il fornitore di servizi provvede a informare tempestivamente l'ospite in modo dettagliato sul materiale personale necessario.
- 12.23 Il fornitore di servizi può fornire all'ospite attrezzature a noleggio. Il fornitore di servizi è tenuto a garantire che l'attrezzatura a noleggio sia in perfette condizioni. L'ospite è tenuto a pagare un adeguato compenso per l'attrezzatura a noleggio. Se l'importo dell'indennizzo non è specificato, esso corrisponde ai valori di mercato usuali.

## 13. **DIRITTO APPLICABILE / FORO COMPETENTE**

- 13.1 Si applica il diritto svizzero, anche se il mandato viene eseguito all'estero o se il cliente è domiciliato all'estero.
- 13.2 Il foro competente è determinato dal domicilio o dalla sede legale del fornitore di servizi. Sono competenti i tribunali ordinari.

Versione 2025, approvata dal CdA in data 28.11.2025